



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Prot. 5650

Chieti, li 14.7.2011

Oggetto : D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni → salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori / sorveglianza sanitaria.

[Posta elettronica](#)

[Pagina Web personale](#)

AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
AL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
AI COLLABORATORI ED ESPERTI LING.
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L O R O S E D I

In seguito a precedenti comunicazioni si informa che, in applicazione dell'art.41 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, i dipendenti che si assentano dal servizio per motivi di salute per un periodo superiore a 60 giorni continuativi, dovranno essere sottoposti alla prescritta visita presso il Medico Competente di riferimento dell'Amministrazione, nel più breve tempo possibile dal rientro dal servizio. Il richiamato articolo, tra l'altro, così recita:

<< 2. La sorveglianza sanitaria comprende :

.....

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di **assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. **(lettere aggiunte dall'articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009) >>**

In base a quanto sopra rappresentato le SS.LL. devono comunicare preventivamente alla Divisione del Personale la ripresa di servizio dopo i 60 gg. ininterrotti di malattia, al fine di consentire alla Divisione stessa di adempiere agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria.

La Divisione del Personale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Napoleone)

f.to IL RETTORE
(Prof. Franco Cuccurullo)

DP: GMC/rpu